

**RIS MINATTPRO PROT. 5/3073 del
12 10 2001
Decreto Legislativo 31 marzo 1998,
n. 114 - Vendita e Somministrazione
Mediante Distributori Automatici.**

Alla CONFIDA
Associazione Italiana Distribuzione Automatica
Via P. Borsieri 32
MILANO

Si fa riferimento ai chiarimenti chiesti da codesta Associazione in merito al contenuto della nota della scrivente 9 gennaio 2001, n. 500254, concernente la distribuzione di alimenti e bevande mediante distributori automatici.

A tale proposito si fa presente quanto segue.

1. La distribuzione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici, sulla base delle considerazioni svolte nella citata nota n. 500254, già a conoscenza di codesta Associazione, è soggetta all'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la nuova disciplina in materia di commercio.

Ciò non toglie, comunque, come del resto già esplicitato dalla scrivente nella citata nota, che trattasi di una tipologia di distribuzione non identificabile con l'attività di vendita per asporto in senso proprio.

Nel caso di distribuzione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, infatti, la finalità della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande è finalizzata ad offrire una possibilità di ristoro in considerazione della collocazione in strutture normalmente non servite da esercizi tipici della somministrazione. L'impossibilità di applicazione della disciplina relativa alla specifica attività di somministrazione di alimenti e bevande, inoltre, è dovuta sia alla esplicita esclusione della stessa operata dalla art. 1, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287, sia alla specifica indicazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributore automatico contenuta, come già evidenziato nella precedente nota, nella previgente disciplina in materia di esercizio dell'attività commerciale (legge 11 giugno 1971, n. 426, e decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375).

2. L'applicabilità dell'art. 17 del decreto legislativo n. 114 comporta che alle disposizioni del medesimo devono attenersi gli operatori che esercitano l'attività tramite il distributore automatico nei modi

e nei limiti già indicati nella citata nota n. 500254 e richiamati nella modulistica contenuta nell'allegato alla Deliberazione della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 344 del 12 ottobre 2000 (cfr. COM 5).

Ad ogni buon fine, comunque, e in risposta a quanto richiesto esplicitamente da codesta Associazione, si ribadisce quanto segue.

- Il Registro esercenti il commercio di cui alla citata legge n. 426 è abrogato salvo che per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinata dalla legge n. 287 (cfr. art. 26, comma 6, del d. lgs. n. 114).
- Di conseguenza agli operatori che esercitano tramite distributore automatico ai sensi dell'art. 17 l'iscrizione al Registro per l'attività di somministrazione non può essere richiesta. I medesimi, infatti, devono risultare in possesso della qualificazione professionale richiesta dall'art. 5, comma 5, del decreto n. 114.
- La comunicazione prevista dall'art. 17 deve essere inviata al comune nel quale si intende esercitare l'attività ed è soggetta al decorso dei trenta giorni solo nel caso di avvio dell'attività nei comune di riferimento.
- L'apposita comunicazione prevista dal citato art. 17 deve essere inviata al comune competente per territorio nel caso di ogni installazione in una nuova struttura: solo in tal modo, infatti, il comune è in grado di conoscere l'ubicazione del distributore come richiesto dal citato art. 17.
- Non si ritiene, invece, soggetta alla comunicazione ogni nuova installazione in una struttura già a conoscenza del comune, considerato che il tenore dell'art. 17 non richiede la conoscenza del numero dei distributori ma, appunto, l'ubicazione.
- Per la medesima motivazione di cui al punto precedente non si ritiene necessaria la comunicazione nel caso di sostituzione di un distributore automatico in una struttura di cui il comune sia già a conoscenza.
- La comunicazione non può essere richiesta nel caso di distributori automatici installati prima dell'efficacia delle disposizioni di cui al citato art. 17 del decreto n. 114, ossia il 24 aprile 1999.
- Per la comunicazione deve essere utilizzato l'apposito modulo COM 5 contenuto in allegato alla citata Deliberazione della

Conferenza Permanente n. 344 e reperibile sul sito internet della scrivente.

- Nel caso di distributori automatici cosiddetti a cialde, ossia caratterizzati dall'essere una particolare tipologia di distributori non funzionanti a monete o a gettoni, si ritiene che, ove i medesimi siano collocati in studi professionali a disposizione dei professionisti, dei dipendenti o dei clienti dello studio, la loro installazione non sia soggetta alla comunicazione di cui all'art. 17. Ove invece siano collocati, come evidenziato da codesta Associazione, presso palestre o piccole attività imprenditoriali o commerciali, si fa presente di ritenere che, se la bevanda distribuita è soggetta all'acquisto della cialda previo corrispettivo, non si possa in alcun modo escludere la necessità della comunicazione prevista dall'art. 17, nei termini e nei modi sopra individuati, visto che la disposizione recata dal predetto articolo non consente l'esclusione dall'applicazione della disciplina nel caso di distribuzione effettuata, previo corrispettivo, nei confronti di cerchie determinate di soggetti

IL DIRETTORE GENERALE

(Piero Antonio Cinti)

note
